

**D.L. 17 maggio 2022, n. 50** [\(1\)](#) [\(2\)](#).

**Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.**

---

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 maggio 2022, n. 114.

[\(2\)](#) Convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2022, n. 91](#).

**Art. 56.** *Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione*

1. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'[articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), sono incrementate in termini di competenza di 1.500 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

2. Le riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'[articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), operate ai sensi dell'articolo 58, sono imputate in via prioritaria al valore degli interventi defianziati in applicazione dell'[articolo 44, comma 7, lettera b\) e comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#), come introdotto dal comma 3 del presente articolo. Con una o più delibere da adottare entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, di cui all'[articolo 44, commi 7, lettera b\), e 7-bis del predetto decreto-legge n. 34 del 2019](#), il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) accerta il valore degli interventi defianziati e provvede all'imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo a valere sulle risorse disponibili della programmazione 2014-2020. Qualora la predetta programmazione non dovesse presentare la relativa disponibilità, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, la stessa è corrispondentemente incrementata e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'[articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#). Nelle more della procedura di defianziamento di cui al presente comma, le risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'[articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), sono rese indisponibili sino a concorrenza delle riduzioni operate sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'[articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), ai sensi dell'articolo 58, ferma restando la possibilità di immediata assegnazione programmatica alle aree tematiche di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), della [legge n. 178 del 2020](#). [\(164\)](#)

3. All'[articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#), dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al [punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018](#), aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti, quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'[articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'[articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 2021, n. 108](#). Per gli interventi infrastrutturali di valore complessivo superiore a 200 milioni di euro, per i quali il cronoprogramma procedurale prevede il ricorso a più procedure di affidamento dei lavori, i termini previsti per l'adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono rispettati al momento della stipulazione di contratti per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del costo dell'intero intervento.

7-ter. Con la medesima delibera di cui al comma 7-bis sono altresì individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi infrastrutturali ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'[articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88](#), e a quelli sottoposti a commissariamento governativo, per i quali non si applica il termine di cui al comma 7, lettera b).

7-quater. Gli interventi diversi da quelli di cui ai commi 7-bis e 7-ter che non generano obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di cui al comma 7, lettera b), sono definanziati.» [\(164\)](#)

4. All'[articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 2021, n. 108](#), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'[articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#). A tale scopo con apposita delibera del CIPESS, da adottare entro il 31 luglio 2022, si provvede alla ricognizione complessiva degli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai quali non si applica il termine di cui ai commi 7,

lettera b), e 7-bis dell'*articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*. Nell'ambito di tali interventi, sono individuati quelli per i quali trova applicazione il primo periodo.».

---

(164) Comma così modificato dalla *legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91*.